

Comune di Barano d'Ischia

REGOLAMENTO

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari
a persone ed Enti pubblici e privati
(art. 12 Legge 7.8.90 n. 241)

(approvato con delibera consiliare n. 12 del 9.3.92)

ARTICOLO 1

Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, società, persone giuridiche ed enti pubblici e privati.

ARTICOLO 2

I contributi finanziari possono essere disposti per manifestazioni turistiche, musicali, sportive, culturali, per convegni, congressi, tavole rotonde e incontri di studi che si svolgono e/o interessano il territorio del Comune di Barano d'Ischia.

Possono essere, inoltre, concessi contributi finanziari per attività sociali ed associazioni e/o gruppi di volontariato che non abbiano fine di lucro e che espletino, sul territorio comunale, servizi di pubblico interesse.

Possono, infine, essere ammessi a contributo gli organismi di cui all'art. 38 dello Statuto.

Deroghe nell'assegnazione dei contributi finanziari possono essere disposte anche a favore degli enti o delle associazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo con sede fuori del Comune quando venga riconosciuto che la manifestazione organizzata o si svolge sul territorio comunale o interessa direttamente il territorio comunale.

E' fatto assoluto divieto di assegnare contributi finanziari a singoli privati, ad eccezione dei casi previsti ai successivi artt. 5 e 6.

ARTICOLO 3

I contributi di cui al precedente art. 2 si dividono in ORDINARI e STRAORDINARI.

Per contributi ORDINARI si intendono quelli erogati annualmente per il minimo funzionamento dei richiedenti; per STRAORDINARI si intendono le contribuzioni che possono essere erogate una tantum al fine del raggiungimento di un buon risultato in determinate attività.

I contributi ordinari sono contabilizzati nell'80% dello stanziamento del bilancio corrente ed il rimanente 20% è devoluto per l'una tantum interventi straordinari.

Le domande per il contributo ordinario dovranno essere presentate agli Uffici comunali entro il 28 febbraio di ogni anno, mentre per i contributi straordinari la domanda, in carta libera, dovrà pervenire agli uffici comunali almeno 30 gg. prima della data della manifestazione.

Entrambe le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o relativo statuto associazione richiedente;
- b) previsione analitica di spesa,
- c) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la veridicità dei dati esposti.

Entro il 30 giugno di ogni anno, a cura dell'associazione richiedente, dovrà essere trasmesso, per la liquidazione del contributo, la seguente documentazione:

- a) consuntivo analitico della spesa, completo anche della voce Entrata, sotto la quale dovranno essere indicati gli eventuali contributi di enti pubblici e/o privati assegnati e gli introiti ed incassi di qualsiasi tipo.

I contributi saranno erogati proporzionalmente all'entità del disavanzo risultante dal consuntivo trasmesso.

ARTICOLO 4

Per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito, il Comune può erogare un contributo, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, ai relativi consorzi o agli utenti delle stesse, con la presentazione dei relativi progetti e capitoli.

ARTICOLO 5

L'esonero del pagamento di quote poste a carico degli utenti dall'Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi a domanda individuale (trasporto alunni, refezione scuola materna, trasporto scolastico, tempo prolungato), può essere disposto solo a favore di cittadini aventi uno dei seguenti requisiti:

- a) figlio di ragazza-madre o vedovo o con genitore a carico;
- b) componente di famiglie numerose con un minimo di tre figli frequentanti contestualmente la scuola dell'obbligo;
- c) componente di famiglie, anche non numerose, il cui capofamiglia è

disoccupato o affetto da lunga malattia, e che si trovino in condizioni di indigenza o di obiettive situazioni di difficoltà economiche.

Le domande, in carta libera, devono essere presentate trenta giorni prima della usufruzione del servizio e corredate dallo stato di famiglia e dalla fotocopia del mod. 740 dell'anno precedente.

ARTICOLO 6

Le integrazioni di rette in case di riposo possono essere disposte solo nei seguenti casi:

- a) mancanza di i beni immobili in proprietà e/o di reddito non superiori ai minimi pensionistici erogati dall'INPS;
- b) inesistenza di persone tenute per legge ai sensi dell'art. 433 c.c. quali il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli, i suoceri, i generi e le nuore.

La domanda, in carta libera, dovranno essere presentate corredate dallo stato di famiglia, fotocopia del libretto di pensione, mod. 740.

Le pratiche saranno istruite dall'apposito servizio sociale.

ARTICOLO 7

Al di fuori dei casi contemplati dal presente regolamento è fatto assoluto divieto di assegnare contributi, sovvenzioni, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli che dovessero risultare stabiliti da leggi dello Stato o della Regione.